Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | **Roma - Giovedì, 7 aprile 1927 - Anno V** | **Numero 81**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. IX - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

93ª Esposizione di belle arti, in Roma.

Con decreto 17 marzo 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1927, reg. n. 4 Finanze, foglio n. 249, la Società degli amatori e cultori di belle arti è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 93ª Esposizione di belle arti che avrà luogo a Roma dal marzo al giugno 1927.

Prima mostra didattica regionale veneta.

Con decreto 23 marzo 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1927 al reg. n. 4 Finanze, foglio n. 250, il Regio Provveditorato agli studi del Veneto è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Prima mostra didattica regionale veneta che avrà luogo a Venezia dal 2 aprile al 30 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 712.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 413.

Scioglimento del Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro delle provincie di Pisa, Massa, Lucca, Livorno e Grosseto, con sede in Pisa, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2554, che erige in ente morale il Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro delle provincie di Pisa, Massa, Lucca, Livorno e Grosseto, con sede in Pisa, e ne approva lo statuto organico;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1926, che scioglie il Consiglio d'amministrazione del Consorzio e ne nomina l'amministratore provvisorio;

Ritenuta l'impossibilità di addivenire al riordinamento dell'ente che da tempo ha cessato di svolgere ogni attività;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro delle provincie di Pisa, Massa, Lucca, Livorno e Grosseto, con sede in Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ugo Romanzini è nominato liquidatore del Consorzio stesso, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 19. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 713.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 414.

Approvazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il seguente regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria:

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPO.

Art. 1.

L'Unione Militare, già Società anonima cooperativa, è costituita, dal 1° febbraio 1927, a norma del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, e successive modificazioni, in Ente autonomo con personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra, che la esercita di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Gli scopi dell'Unione Militare, determinati dal detto decreto-legge, sono:

a) provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo;

b) esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

TITOLO II.

PATRIMONIO.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1° da tutte le attività mobiliari ed immobiliari, detratti i debiti e gli altri oneri passivi, pertinenti all'Unione Militare, Società anonima cooperativa di consumo e di credito, all'atto della sua trasformazione in Ente autonomo;

2° dalle somme conferite dagli inscritti all'Ente come quote in aumento del patrimonio;

3° dalle somme devolute al patrimonio dell'Ente a norma degli articoli 5 e 8 del presente regolamento e dell'articolo 8 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999;

4° dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario rivolto a beneficio dell'Ente od avente particolare designazione.

TITOLO III.

DEGLI INSCRITTI ALL'ENTE.

Art. 3.

Chi, essendo nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, voglia ottenere la inscrizione all'Ente, deve presentare domanda per iscritto al Consiglio d'amministrazione.

Le domande degli allievi minorenni dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie militari dovranno essere accompagnate dall'autorizzazione del padre del richiedente o, eventualmente, di chi esercita la patria potestà.

TITOLO IV.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Art. 4.

L'inscritto all'Ente deve:

a) versare all'atto della inscrizione la tassa d'ammissione di L. 10;

b) versare almeno una quota di L. 100 per concorrere all'aumento del patrimonio dell'Ente.

L'inscritto può versare, all'infuori della prima, anche altre quote di concorso all'aumento del patrimonio dell'Ente, ciascuna sempre della somma di L. 100.

Art. 5.

E' consentito agli inscritti di versare rate mensili di L. 5 per la formazione di quote di concorso al patrimonio dell'Ente, con un minimo di L. 10 mensili per gli inscritti che abbiano conferito una sola quota di concorso.

L'inscritto che venga meno, nel termine prescritto, al pagamento per cui si era impegnato perde senz'altro quelle rate, che non raggiungessero l'ammontare di una quota di L. 100. Tali rate andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 6.

Cessano di far parte dell'Ente:

a) gli ufficiali che perdono il grado;

b) gli allievi dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie militari che non abbiano conseguito il diritto alla nomina ad ufficiale.

In tali casi l'Ente rimborsa le somme versate dall'inscritto in aumento del patrimonio, previa ritenuta dell'importo dei propri crediti.

Art. 7.

In caso di morte dell'inscritto, l'Ente, in seguito a domanda diretta al Consiglio d'amministrazione, rimborserà all'erede le somme versate dal deceduto in aumento del patrimonio dell'Ente, salvo che l'erede, facendo parte dell'Ente esso stesso, intenda di conservarle per conto proprio, o che, trovandosi nelle condizioni volute dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, domandi l'inscrizione all'Ente medesimo.

Art. 8.

Il diritto a chiedere le somme di cui ai due articoli precedenti decade dopo trascorsi dieci anni dal fatto che importa la cessazione dalla inscrizione all'Ente o dalla morte dell'inscritto.

Le dette somme andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 9.

L'Ente esercita contro l'inscritto moroso la ritenzione e la compensazione sulle somme rappresentanti le dette quote e sugli accessori, senza formalità e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto.

Art. 10.

Qualora il Consiglio di amministrazione lo consenta, un inscritto può cedere ad altro inscritto o a persona che abbia diritto ad essere inscritta e che chieda l'inscrizione, le somme disponibili costituenti quote in aumento del patrimonio, meno una quota.

Le spese eventualmente occorrenti per dette cessioni sono a carico del cessionario.

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono chiedere il rimborso delle quote.

Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente possono chiedere, in qualunque tempo, il rimborso delle quote, meno una, da essi direttamente versate e di quelle altre ad essi in qualunque modo pervenute da almeno dieci anni.

Gli altri inscritti possono chiedere in qualunque tempo il rimborso delle quote, meno una, purchè ad essi spettanti da almeno dieci anni.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare che i rimborsi delle quote siano ritardati o sospesi.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre reclamo, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, al Ministero della guerra, che decide, sentito quello dell'economia nazionale.

Art. 12.

Gli inscritti partecipano agli utili dell'intero esercizio per le quote già interamente versate prima della fine del primo semestre dall'esercizio in corso; per le quote il cui versamento si sia completato successivamente, non spetta alcuna partecipazione agli utili.

TITOLO V.

Vendita delle merci.

Art. 13.

L'Unione Militare svolge la sua azione a mezzo di una sede centrale a Roma, di filiali e di agenzie.

Art. 14.

La vendita delle merci è fatta a pronti contanti ed ai prezzi più miti possibili, tanto agli inscritti, quanto ai non inscritti all'Ente.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà disporre che sia riservata ai soli inscritti la vendita di quelle merci delle quali mancasse la disponibilità per la vendita anche ai non inscritti all'Ente.

Art. 16.

Per gli acquisti fatti dai Ministeri, dagli ufficiali di complemento, istituti, uffici, scuole, spacci cooperativi militari, corpi, società, ecc., ove le circostanze di fatto e l'interesse dell'Ente lo consiglino, potranno essere accordate condizioni speciali e dilazioni ai pagamenti, secondo norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Depositi e prestiti.

Art. 17.

L'Unione Militare:

a) riceve depositi a risparmi liberi o vincolati ed emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;

b) concede alle varie categorie di inscritti prestiti in merci ed in contanti.

Art. 18.

Per i prestiti in merci l'Unione Militare apre agli inscritti ufficiali in servizio permanente per l'acquisto degli oggetti in vendita presso i suoi magazzini, e per le riparazioni agli oggetti di corredo, un credito:

1° di L. 200 per ciascuna delle prime dieci quote conferite;

2° di L. 100 per ciascuna delle altre successive quote interamente versate.

Agli ufficiali in congedo apre un credito pari al valore delle quote interamente versate, fatta deduzione però dell'ammontare del prestito in contanti che l'inscritto avesse già contratto a sensi dell'art. 23.

Art. 19.

Agli inscritti ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, è concesso un prestito di prima vestizione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Fino a quando, mediante versamenti mensili, il credito concesso agli ufficiali di nuova nomina non siasi ridotto nei limiti normali, di cui all'art. 18, essi non potranno fare prelevamenti e riparazioni a credito, che per l'ammontare complessivo di un quarto del rispettivo versamento mensile.

Art. 20.

Il prestito per acquisto di merci è fatto mediante rilascio di buoni di credito, da spendere nei magazzini dell'Ente entro un anno dalla data della loro emissione.

Tali buoni di credito sono prescritti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione.

Art. 21.

Durante il tempo in cui l'inscritto, a qualsiasi categoria appartenga, è in debito per prelevamento merci, dovrà sottostare, a sconto di tale debito, ad una ritenuta o versamento mensile, da determinarsi sul debito risultante al primo di ogni mese.

Tale ritenuta o versamento sarà:

di L.	10	fino	a	L.	200
»	15	da	201 a	»	300
»	20	»	301 a	»	400
»	25	»	401 a	»	500

e così di seguito, aumentando la ritenuta di L. 5 ogni 100 lire di debito.

Però l'ufficiale che fruisce del prestito di prima vestizione, di cui all'art. 19, finchè non lo abbia ridotto ai limiti normali stabiliti dall'art. 18, verserà mensilmente lire 60 fino al prestito di L. 2000. Per i prestiti di somma superiore, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota di versamento in rapporto alla entità del prestito.

Delle quote di ritenuta o versamento, di cui al presente articolo, può essere concesso che L. 10 siano accreditate in conto delle quote sottoscritte.

Tutti gli inscritti dovranno corrispondere, oltre la rata dovuta in diminuzione del debito, un interesse scalare, da calcolarsi sul debito esistente al primo di ogni mese.

Art. 22.

L'Unione Militare, nelle località dove esiste un proprio spaccio per la vendita dei generi alimentari, agli inscritti ufficiali in servizio permanente ed in congedo provvisti di pensione, potrà aprire un credito speciale rimborsabile ogni mese, per l'acquisto di tali generi, nella misura e con quelle garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 23.

Ogni inscritto può contrarre un prestito in contanti, con effetto cambiario, senz'obbligo di avallo, per una somma pari a metà dell'importo delle quote interamente versate ad esso spettanti.

Il Consiglio d'amministrazione potrà agli inscritti, ufficiali in servizio permanente, elevare il prestito in contanti fino a L. 2000 secondo le modalità stabilite.

Sono esclusi dalla concessione dei prestiti in contanti gli ufficiali di nuova nomina fruenti del credito di cui all'art. 19.

Art. 24.

Per i prestiti in contanti è concessa la minorazione a rate mensili pari al trentesimo del debito originario. In ogni caso, però, la minorazione non potrà essere inferiore alle lire 20 per ogni mese.

Gli interessi da pagarsi per detti prestiti sono ritenuti anticipatamente all'atto della consegna all'inscritto della somma concessagli.

Le tasse di bollo, registro, postali e diritto fisso di spese generali, sono a carico di chi contrae il prestito.

Art. 25.

Gli inscritti morosi al pagamento di sei rate decadranno *ipso jure* dal beneficio del termine, e perdono il diritto di ottenere ulteriori prestiti.

Art. 26.

Il rifiuto alla concessione dei prestiti non è motivato.

Art. 27.

Per i prestiti in contanti, l'Ente non può impegnare complessivamente più di un decimo del proprio patrimonio.

Art. 28.

I componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci non possono avere in corso prestiti in contanti all'atto della loro nomina, nè contrarne mentre sono in carica.

Art. 29.

In caso di mobilitazione di tutte o di parte delle forze militari dello Stato, o quando gli eventi politici fossero tali da lasciare, ragionevolmente, supporre complicazioni gravi per la Nazione, ed anche per eccezionali circostanze finanziarie dell'Ente, il Consiglio d'amministrazione potrà, nell'interesse generale, sospendere i prestiti tanto in contanti che in merci.

Art. 30.

L'emissione dei buoni di credito per prelevamento merci, le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a sconto debito per prestiti ed a pagamento delle quote sottoscritte in aumento del patrimonio dell'Ente, e le relative contabilità saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'Ente, in conformità delle istruzioni all'uopo emanate dal Ministero della guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

TITOLO VII.

Bilancio.

Art. 31.

Il bilancio dell'Ente, che ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo, è formato ed approvato a norma del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, e successive modificazioni.

TITOLO VIII.

Organi dell'Ente.

Art. 32.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Collegio dei sindaci;
c) il direttore generale.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 33.

Sono attribuzioni del Consiglio d'amministrazione:

a) approvare il regolamento interno e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente regolamento generale;

b) esercitare una continua vigilanza sull'andamento economico e finanziario e, in generale, su tutto il funzionamento dell'azienda, perchè essa risponda sempre ai suoi fini;

c) discutere e compilare i bilanci per l'approvazione del Ministero;

d) acquistare e vendere beni immobili riguardanti l'esercizio dell'azienda;

e) autorizzare i rappresentanti dell'Ente a stare in giudizio, a transigere liti od a nominare arbitri, con le funzioni di amichevoli compositori;

f) deliberare sull'apertura o chiusura di filiali ed agenzie;

g) nominare, scegliendolo nel proprio seno, il segretario del Consiglio;

h) nominare e revocare il direttore generale;

i) nominare il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto « Tito Molinari » a favore degli orfani degli ufficiali soci morti in guerra od in dipendenza della guerra, scegliendone i membri nel proprio seno;

l) erogare in opere a favore degli inscritti la quota utile del 20 per cento stabilita all'art. 8 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999;

m) stabilire la misura della partecipazione da corrispondere alle quote sugli utili di bilancio;

n) stabilire la misura degl'interessi sui prestiti in merci ed in contanti, nonchè sui depositi a risparmio e sui buoni fruttiferi;

o) fissare la misura degli sconti speciali da accordarsi eventualmente sulle merci;

p) deliberare sulle proposte di assunzione, revoche, assegni e cauzioni del personale;

q) scegliere le ditte fornitrici e deliberare sui contratti che la Direzione generale chiede di stipulare, nonchè sugli impegni finanziari e sugli acquisti di merci.

Art. 34.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare alcuna delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto del presidente (ed in sua assenza del vice-presidente), del consigliere di turno e del segretario del Consiglio.

Il Comitato esecutivo informerà il Consiglio d'amministrazione alla prima riunione delle deliberazioni prese.

I consiglieri sono incaricati dal Consiglio d'amministrazione della sorveglianza o del controllo di qualche particolare branca od attività dell'azienda, od a compiere ispezioni presso la sede, le filiali e le agenzie.

Art. 35.

Per turno, uno dei consiglieri, meno il presidente, il vice presidente ed il segretario del Consiglio, sopraintende immediatamente agli affari sociali, ed ha la firma sociale congiuntamente col direttore generale, per tutti gli atti che impegnano finanziariamente l'Ente e per gli ordini di pagamento. Nel caso di pagamenti da farsi d'urgenza, potrà bastare la sola firma del direttore generale; ed in tal caso, il mandato di pagamento dovrà, a cura dello stesso direttore generale, essere sottoposto, al più presto, alla firma del consigliere di turno per la necessaria convalidazione.

Art. 36.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione hanno luogo, di massima, due volte al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo chiedano due consiglieri o due sindaci.

Art. 37.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà, almeno, dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Tutte le votazioni sono palesi, tranne quando trattasi di votare su persone, nel qual caso, a richiesta di un componente del Consiglio d'amministrazione o di un sindaco, la votazione sarà segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

La parità importa reiezione della proposta.

Gli atti del Consiglio d'amministrazione sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 38.

I componenti il Consiglio d'amministrazione sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Art. 39.

Ai membri del Consiglio d'amministrazione è dovuta per l'esercizio del mandato una indennità annua in ragione di: al presidente L. 12,000; al vice-presidente L. 8000; ai consiglieri L. 6000.

Le indennità, da conteggiarsi fra le spese ordinarie di amministrazione, saranno corrisposte a dodicesimi posticipati nei mesi durante i quali i membri del Consiglio rivestono la carica.

Art. 40.

Il Consiglio d'amministrazione potrà nominare presso ogni filiale od agenzia un proprio commissario di vigilanza, scelto fra gli inscritti all'Ente residenti nella stessa località, e fissare le loro attribuzioni e l'indennità di carica.

Collegio dei sindaci.

Art. 41.

I sindaci devono esercitare, a norma del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, la sorveglianza sulla amministrazione dell'Ente nei modi più opportuni e, particolarmente, devono:

1° stabilire d'accordo col Consiglio d'amministrazione la forma dei bilanci;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Ente per conoscere le operazioni dell'azienda ed accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa mai a distanza maggiore di un trimestre l'uno dall'altro;

4° riconoscere, almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Ente;

5° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine stabilito nell'indicato decreto-legge.

Art. 42.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo. Ricevono, perciò, comunicazione degli avvisi di convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 43.

I sindaci hanno diritto di esprimere il loro parere su tutti gli argomenti sottoposti alla discussione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 44.

E' dovuta ai sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato, una indennità annua di L. 6000 per ciascuno. Tale indennità è dovuta ai sindaci supplenti per il periodo durante il quale hanno esercitato le funzioni di sindaci effettivi.

Direttore generale.

Art. 45.

Il direttore generale rappresenta la Società agli effetti legali, ed ha la firma sociale congiuntamente con il consigliere di turno a senso dell'art. 35.

Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la diretta responsabilità dell'andamento della Società, e risponde dei propri atti verso il Consiglio d'amministrazione.

Egli risponde altresì della regolarità dell'amministrazione verso l'Ente e verso i terzi al pari dei consiglieri, nonostante qualunque patto in contrario e sebbene sia sottoposto all'autorità e alla sorveglianza dei consiglieri stessi.

Art. 46.

Dal direttore generale dipendono direttamente tutti i direttori delle filiali e delle agenzie, e gli impiegati ed agenti della Società, ad eccezione di quelli addetti all'ufficio di presidenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

Sono principali attribuzioni del direttore generale:

a) stipulare i contratti conformemente alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione; ed in caso d'urgenza stipulare qualsiasi contratto col parere favorevole del Comitato esecutivo;

b) sottoporre al giudizio del Consiglio d'amministrazione le proposte di acquisti e quelle relative ad impegni finanziari;

c) regolare l'esistenza delle merci nei vari magazzini della sede, delle filiali e delle agenzie in ragione delle vendite;

d) eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, delle quali non sia stata espressamente affidata ad altri l'esecuzione, e riferire sull'avvenuta esecuzione:

e) eseguire e fare eseguire le operazioni sociali, regolare e sorvegliare i servizi, e compiere tutti gli atti ai quali

sia autorizzato per deliberazione del Consiglio d'amministrazione;

f) presentare al Consiglio d'amministrazione le situazioni da questo ordinate e riferire sui fatti di maggiore importanza riflettenti l'azienda;

g) proporre al Consiglio d'amministrazione l'assunzione, la revoca, la sospensione e la retribuzione del personale;

h) intervenire, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, salvo ne venga dispensato.

Infine sottoporre al Consiglio d'amministrazione tutte quelle proposte che egli ritenga utili al buon andamento dell'azienda.

Art. 48.

La nomina, la sospensione, la revoca del direttore generale sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione e le relative deliberazioni non hanno validità se non raccolgono almeno due terzi dei voti del numero dei consiglieri in carica.

Art. 49.

Nell'assenza od impedimento del direttore generale ne assume le funzioni e la firma il capo divisione da esso delegato, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione.

È però in facoltà del Consiglio d'amministrazione di fare assumere provvisoriamente le funzioni di direttore generale ad uno dei propri membri.

TITOLO IX.

DURATA DELLE CARICHE.

Art. 50.

La durata delle cariche dell'Ente è stabilita dagli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999.

Non possono essere sindaci i parenti ed affini, sino al 4° grado, dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 51.

I componenti del Consiglio d'amministrazione che per qualsiasi motivo cessano dalla carica saranno sostituiti a cura degli organi competenti entro due mesi dalla cessazione delle loro funzioni. I nuovi designati dureranno in carica quanto avrebbero durato i membri da essi sostituiti.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, il medesimo viene sostituito dal sindaco supplente nominato dallo stesso Ministero.

Art. 52.

In caso di mobilitazione generale o parziale delle forze armate si potrà derogare dalle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, ed i componenti del Consiglio d'amministrazione potranno essere scelti fra gli inscritti di qualunque categoria.

TITOLO X.

IMPIEGATI ED AGENTI DELLA SOCIETÀ.

Art. 53.

Non possono essere nominati impiegati della Società i consiglieri ed i sindaci, che abbiano cessato dalla carica da meno di tre anni.

Art. 54.

I direttori delle filiali e delle agenzie, i cassieri e gli impiegati che hanno in consegna numerario e merci o ne hanno il maneggio, devono prestare cauzione.

L'ammontare e la forma della cauzione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XI.

SCIOGLIMENTO DELL'ENTE.

Art. 55.

La liquidazione dell'Ente, disposta a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sospende l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'Ente stesso.

Le norme relative alla formazione del progetto di riparto del patrimonio, all'approvazione di esso ed alle eventuali impugnative saranno stabilite nel decreto Reale di cui al citato articolo 10.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

L'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione Militare » cessano di aver effetto col 31 gennaio 1927. A tale data sarà chiuso l'esercizio della cessata Società e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art. 57.

Con l'approvazione del bilancio dell'Unione Militare verrà stabilito:

1° il valore reale delle azioni liberate a tutto il 31 gennaio 1927 e l'ammontare dei versamenti fatti dai soci in conto azioni pagabili ratealmente;

2° la misura dell'interesse da corrispondere alle azioni per gli undici mesi dell'esercizio 1926-27 e la percentuale di risparmio da restituirsi ai consumatori sui singoli acquisti. Per godere di tale percentuale i certificati di acquisto dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1927.

Art. 58.

L'importo eccedente l'ammontare delle azioni possedute da un socio dell'Unione Militare, in confronto dell'importo delle quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente a lui attribuite, sarà accreditato al socio stesso.

Art. 59.

Al socio dell'Unione Militare che avrà fatto versamenti in conto azioni non liberate sarà attribuita una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente per ogni cento lire versate, rimanendo a suo credito i versamenti non sufficienti a formare un'intera quota di concorso.

Art. 60.

I crediti dei soci dell'Unione Militare, di cui agli articoli 58 e 59, qualora gli interessati non intendessero fare versamenti suppletivi per costituire una quota intera di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente, saranno rimborsati rilasciando un buono di prelevamento merci agli

inscritti all'Ente che non fruiscono del credito in merci, o che fruiscono di un credito già in rapporto con le quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 61.

I soci dell'Unione Militare che fruiscono invece del credito in merci dovranno completare i loro versamenti in conto azioni sottoscritte, fino ad avere il numero di quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritto dall'art. 18.

Art. 62.

I soci dell'Unione Militare ufficiali in servizio permanente, che avranno fatto versamenti in conto azioni inferiori a L. 100, dovranno completare i versamenti fino a formare la quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritta dall'art. 4.

Art. 63.

Gli attuali soci dell'Unione Militare appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, s'intenderanno inscritti d'ufficio al nuovo Ente senza che occorra loro domanda, a meno che entro il 31 dicembre 1927 abbiano chiesto il recesso. In tal caso avranno diritto al rimborso delle azioni ad essi intestate conteggiate al loro valore reale risultante dal bilancio al 31 gennaio 1927, nonchè ai versamenti da essi fatti in conto azioni non liberate in conformità delle disposizioni dell'art. 11, senza obbligo però di rimanere possessori di una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 64.

Sono esenti dal pagare la tassa di ammissione all'Ente di cui all'art. 4, i soci dell'Unione Militare che già l'abbiano versata.

Art. 65.

Il presente regolamento generale entra in vigore col 1° febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 20. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 714.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 417.

Modificazione al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1621, contenente norme per l'uso di macchine affrancatrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1621, che detta le norme per l'uso di macchine affrancatrici;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1621, è modificato come segue:

« Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve versare all'Amministrazione una somma corrispondente all'importo delle tasse delle corrispondenze che presume di dover spedire in un mese, e che non può superare la portata massima del contatore.

« Il versamento deve essere rinnovato di iniziativa dell'utente, appena le tasse delle corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti della somma iniziale.

« In caso di esaurimento della somma versata, non sono accettate ulteriori impostazioni dall'utente ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 23. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 715.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 415.

Proroga del termine per le procedure di espropriazione dei beni immobili occorrenti per la costituzione di un campo d'aviazione nel Gallaratese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 12 marzo 1925, n. 524, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1925, reg. 236 foglio 10, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1925, n. 106, col quale Regio decreto sono state dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni per la costituzione di un campo di aviazione nel Gallaratese in provincia di Milano;

Accertato che, per cause eccezionali, le procedure di espropriazione dei beni immobili designati per la costituzione del detto campo di aviazione non possono compiersi nel termine utile di due anni fissato dallo stesso Regio decreto, e cioè entro il 12 marzo 1927, e che perciò occorre prorogarlo;

Visto l'art. 13 (2° comma) della richiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per compiere le procedure di espropriazione dei beni immobili occupati per la costituzione di un campo di aviazione nel Gallaratese (provincia di Milano) è prorogato fino al 12 marzo 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 21. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 716.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1927, n. 427.

Approvazione della convenzione suppletiva 23 febbraio 1927 relativa alla elettrificazione della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1903, n. 365, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 luglio detto per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e per essa all'ing. Ernesto Besenzanica, per una Società anonima da costituirsi;

Ritenuto che, con atto 21 settembre 1906, a rogito Rossi di Milano, si costituì la Società di cui sopra, con la denominazione di « Società per le ferrovie Adriatico-Appennino », che subentrò al predetto ing. Besenzanica in tutti i diritti ed obblighi da esso assunti con la su riferita convenzione di concessione;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 23 febbraio 1927 stipulata fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della provincia di Ascoli Piceno, nonchè della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, per l'elettrificazione della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 34. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 717.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 425.

Aumento degli assegni agli ex giornalieri della Real Casa già addetti alle soppresse Reali razze equine di San Rossore e di Tombolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli assegni vitalizi di cui godono gli ex giornalieri della Real Casa già addetti alle soppresse Reali razze equine di San Rossore e di Tombolo sono raddoppiati.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 32. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 718.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2483.

Autorizzazione alla Scuola d'arte applicata all'industria « Andrea Fantoni » di Bergamo ad accettare un lascito disposto in suo favore.

N. 2483. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola d'arte applicata all'industria « Andrea Fantoni » di Bergamo viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 1000, disposto in suo favore dal sig. Giuseppe Bardelli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1927 - *Anno V*

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 6 aprile 1927 il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante titolare di tecnologia ed esercitazioni presso i Regi istituti industriali di Messina, Novara e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1926), con il quale venivano indetti i concorsi ai posti di insegnante titolare di tecnologia presso i Regi istituti industriali di Messina, Novara e Vicenza;

Viste le relazioni delle Commissioni giudicatrici, in data 31 ottobre 1926, dalle quali risulta che nessun concorrente è stato dichiarato idoneo a ricoprire i posti messi a concorso;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

1° tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;

2° tecnologia ed esercitazioni di officina nella Scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale « Omar » di Novara;

3° tecnologia ed esercitazioni di officina nel Regio istituto industriale di Vicenza.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere - Insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, i successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga dei termini per l'ammissione ai concorsi a 12 posti di aiutante ispettore di 2ª classe ed a 6 posti di ispettore aggiunto nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, banditi con decreti Ministeriali dell'8 gennaio 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 8 gennaio 1927 (registrati alla Corte dei conti il 3 febbraio 1927, registro n. 1 Economia nazionale, fogli 322 e 323) con i quali sono stati banditi: un concorso a 6 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) ed un concorso a 12 posti di aiutante ispettore di seconda classe (grado 11°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Decreta:

Il termine stabilito dai decreti Ministeriali 8 gennaio 1927, per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione ai concorsi a 6 posti di ispettore aggiunto ed a 12 posti di aiutante ispettore di seconda classe nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, banditi con i decreti sopra indicati (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 febbraio 1927, n. 33) è prorogato a tutto il giorno 15 aprile 1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministero degli affari esteri, provvederà alla pubblicazione a stampa, sotto la data del 31 marzo 1926, dei ruoli di anzianità del personale dipendente.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 26 marzo 1927, in Cavallino di Lecce, provincia di Lecce, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 31 marzo 1927, in Fratte Rosa, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 31 marzo 1927, in Cinto Caomaggiore, provincia di Venezia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 6 aprile 1927 - Anno V

Francia	81.47	Oro	400.96
Svizzera	399.59	Belgrado	36.40
Londra	100.96	Budapest (pengo)	3.64
Olanda	8.3375	Albania (Franco oro)	403 —
Spagna	370.25	Norvegia	5.93
Belgio	2.886	Svezia	5.59
Berlino (Marco oro)	4.925	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.94	Danimarca	5.57
Praga	61.70	Rendita 3,50 %	63.85
Romania	12.25	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	108 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20 —	Consolidato 5 %	79.15
Peso argentino carta	8.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.80
New York	20.78		
Dollaro Canadese	20.80		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 46).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data della ricevuta: 27 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Orioles Francesco fu Giuseppe, per conto del Conservatorio di San Giovanni Battista di Gioiosa Marea — Titoli del debito pubblico al portatore: 7 — Ammontare della rendita: L. 35, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	409598	15 —	*Salvinelli Emilio di Giovanni*, domic. a Barca frazione di Castelnuovo Berardenga (Siena), vincolata.	*Papini Evaristo fu Santi*, domic. come contro.
»	107768	160 —	Rocca *Luigia fu Antonio*, moglie di Borello *Felice-Pasquale* fu Giovanni, domic. a Santo Stefano Belbo (Cuneo).	Rocca *Maria-Luigia* fu *Giovanni-Antonio*, moglie di Borello *Pasquale-Giuseppe-Felice* fu Giovanni, domic. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	1340	Cap. 7,200 —	Tacchini *Carla* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Sperani *Amalia* fu Carlo, ved. Tacchini.	Tacchini *Carolina-Teresa-Maria* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Speroni *Paola* fu Carlo, ved. Tacchini.
3.50 %	783707	52.50	Cavaliere Raffaele, Oreste, Luigi, Alfredo ed Anna fu Venanzio, minori, sotto la p. p. della madre Imperati Adelina di Vincenzo ved. Cavaliere, e detta Imperati Adelina di Vincenzo ved. Cavaliere, tutti eredi indivisi di Cavaliere Raffaele fu Gennaro, domic. a Furore (Salerno); con usufrutto a Ferrara *Marianna* fu Michele, ved. di Raffaele Cavaliere, domic. a Furore.	Cavaliere Raffaele ecc. come contro; con usufrutto a Ferrara *Anna* fu Michele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	253345	75 —	Brusco *Teresa* fu Lorenzo, moglie di Pesce Stefano, domic. ad Acqui (Alessandria) vincolata.	Brusco *Isabella-Teresa* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	365114	95 —	Folini *Federico* di Rocco, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Ardenno (Sondrio).	Folini *Rodolfo-Fedele detto Federico* di Rocco, minore ecc. come contro.
3.50 %	461372	98 —	Faccini Angela fu Carlo, moglie di Fiorone Luigi domic. a Genova; con usufr. a *Turletti* Giovanna fu Giuseppe, ved. di *Giordano* Alessio.	Intestata come contro; con usufr. a *Turletto* Giovanna fu Giuseppe, ved. di *Giordana* Alessio.
Cons. 5 %	282790	210 —	Courieri *Filippo* fu *Giuseppe-Gio. Batta*, minore sotto la p. p. della madre Melga Angela, ved. di Courieri *Giuseppe-Gio-Batta* domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	Courieri *Filippo-Antonio* fu *Gio-Batta*, minore sotto la p. p. della madre Melga Angela, ved. di Courieri *Gio-Batta*, domic. come contro.
»	282791	210 —	Courieri *Pietro* fu *Giuseppe-Gio-Batta*, minore ecc. come la precedente.	Courieri *Pietro-Ernesto* fu *Gio-Batta*, minore ecc. come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	725	Cap. 7,500 —	*Miccotti* Emilia fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Cillario Alessandrina, ved. *Miccotti*.	*Micotti* Emilia fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Cillario Alessandrina, ved. *Micotti*.
Cons. 5 %	108418	515 —	Caruso Carolina detta Carlotta fu Vincenzo, nubile e nascituri da Ghirlanda *Teodolinda* fu Giovanni, ved. di Caruso Vincenzo, domic. a Milano, eredi indivisi di Ghirlanda Giovanni fu Ferdinando; con usufr. vital. a Ghirlanda *Teodolinda* fu Giovanni ved. di Caruso Vincenzo, domic. a Milano.	Caruso Carolina detta Carlotta fu Vincenzo, nubile e nasciturі da Ghirlanda *Maria-Luigia-Teodolinda* fu Giovanni, ved. ecc. come contro; con usufr. vital. a Ghirlanda *Maria-Luigia-Teodolinda* fu Giovanni, vedova ecc. come contro.
3.50 %	233755	742 —	Benna *Teresa* fu *Angelo*, nubile, domic. a Torino.	Benna *Angela-Maria-Teresa* fu *Giovanni-Angelo*, nubile , domic. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.